



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 61

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 11.06.2002 N. 8 E S.M., "LEGGE PROVINCIALE SULLA PROMOZIONE TURISTICA". TRASFERIMENTI FINANZIARI A FAVORE DEL SOGGETTO D'AMBITO. ATTO DI INDIRIZZO PUNTUALE.

Il giorno 30.03.2020 ad ore 08.30 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Andreatta Alessandro
vicesindaco	Franzoia Mariachiara
assessori	Bungaro Corrado
	Gilmozzi Italo
	Maule Chiara
	Salizzoni Alberto
	Stanchina Roberto
	Uez Tiziano

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa in qualità di Segretario, il segretario generale reggente Debiasi Franca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/65 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che, per espressa disposizione della Legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8, art. 9, comma 3, il Comune di Trento ha promosso la costituzione dell'attuale Azienda per il turismo di Trento, Monte Bondone (d'ora in avanti semplicemente APT), stabilendo, con deliberazione consiliare 07.10.2003 n. 12, di aderirvi e approvandone lo Statuto;

dato atto che, successivamente, coinvolgendo tutti i Comuni della Valle dei Laghi, l'ambito dell'APT è stato ampliato fino a raggiungere l'attuale assetto;

rilevato che l'art. 9, comma 4, lettera f) della citata Legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 prevede vi sia una rappresentanza dei Comuni dell'ambito nell'APT;

considerato che i Consiglieri di nomina del Comune di Trento nel Consiglio di Amministrazione di APT, per espressa previsione dell'articolo 21, comma 3 dello Statuto, sono due e che al Comune di Trento spetta anche la nomina della/del Presidente del Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto citato;

atteso che il finanziamento comunale ad APT è sempre stato assicurato, negli anni, mantenendo una costante previsione finanziaria dedicata iscritta a bilancio, in quanto il settore turistico, in crescita costante, è parte sempre più rilevante dell'economia cittadina oltre che provinciale;

rammentato che, nel 2008, l'Amministrazione comunale ha inoltre ritenuto di regolare il settore con un apposito Piano di Politica turistica, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 30 settembre 2009 n. 130; Piano che nasceva dall'esigenza e dall'intenzione di finalizzare e di regolare una dimensione dell'economia urbana che appariva in forte crescita e andava ricondotta a una rigorosa regia pubblica; in questa prospettiva, il Comune assumeva una funzione di indirizzo e controllo (di government), mentre l'APT è il soggetto cui spettava la traduzione degli obiettivi fissati in sede politica (e, con essa, la governance del sistema);

ricapitolato che Trento, a partire dagli anni '90, ha ritrovato una marcata vocazione turistica, proponendosi come destinazione trainata soprattutto dall'offerta museale (le grandi mostre al Castello del Buonconsiglio, prima fra tutte "Ori delle Alpi" che in 4 mesi, nel 1997, totalizzò ben 113.786 visitatori) e da quella culturale (Trento Filmfestival della Montagna, il Carnevale, la Mostra dell'Agricoltura, il Mercatino dei Gaudenti nel 1996, le Feste Vigiliane), cui vanno aggiunti i Mercatini di Natale, nati nel 1993 a cura di CTE – Centro Trentino Esposizioni e Comune di Trento, con 22 espositori, con un successo crescente di anno in anno e, successivamente, nel 2002, l'apertura del MART a Rovereto, nel 2004 il conseguimento del titolo di città Alpina dell'Anno, nei primi anni del 2000 la nascita della Strada del Vino e dei Sapori, poi ampliata ad altri territori, che ha coniugato alla cultura e allo sport i prodotti tipici, a partire dal vino, e organizzato le varie edizioni dell'Autunno Trentino, nel 2005, in occasione del Giro d'Italia, la prima manifestazione ciclistica Charly Gaul e nel 2006 il primo Festival dell'Economia che ha dato alla città un rilievo internazionale, nel 2007 Palazzo Roccabruna è divenuto sede dell'enoteca provinciale e del Trento DOC e, non da ultimi, gli spazi espositivi e culturali delle Gallerie di Piedicastello, gestiti dalla Fondazione Museo Storico, aperti nel 2008;

considerato che nel 2013 l'apertura del MUSE ha dato ulteriore slancio all'offerta turistica a base culturale, attestandosi da subito sui 500.000 visitatori all'anno e classificandosi fra i 10 musei italiani più visitati, nel 2013 Trento è stata sede delle Universiadi, nel 2016 ha presentato la propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2018, arrivando al secondo posto dopo Palermo, nel 2017 ha ospitato la prima Smart city week e nel 2018 il primo Festival dello Sport con un successo oltre le aspettative, confermato anche nell'edizione 2019, mentre i Mercatini di Natale, passati dal CTE a Trento Fiere e successivamente gestiti da APT, sono divenuti un evento di grande importanza anche economica, arrivando a 1.500.000 di visitatori, supplendo anche alla carenza di neve e delle attività connesse registrata in talune annate, nel 2018 si è tenuto il Raduno nazionale degli Alpini, che ha saturato non solo la città, registrando oltre 500.000 persone dall'11 al 13 maggio, ma anche le valli del Trentino;

dato atto che l'APT è stata lo strumento determinante per la costruzione della destinazione e per la promozione della città e del Monte Bondone, anche perché, attraverso le

varie fiere internazionali, oltre alla promozione interna, la città è stata proposta ad un pubblico selezionato; ed inoltre che l'APT ha provveduto al coordinamento e alla gestione dei numerosi eventi sportivi di carattere europeo e internazionale, quali la Nord ski marathon, la Charly Gaul, la Moserissima, Latte in festa e fen fen, Monte Bondone green day e il Campionato italiano di skiroll, mentre nel 2020 è previsto il Campionato europeo di ciclismo su strada, sempre con un ruolo di rilievo da parte di APT;

considerato che lo sportello informativo dell'APT, unico caso in Italia, è aperto 365 giorni all'anno dalle 9 alle 19 e vede un flusso continuo di turisti e di cittadini che si informano sull'offerta di tutto il territorio trentino;

considerato che le fiere per il turismo, a partire dalla BIT (Borsa internazionale del turismo) di Milano, hanno visto la presenza costante di Comune e APT a partire dalla fine degli anni '90 con l'unica proposta trentina di destinazione culturale;

rammentato che è del 2003 la prima proposta della Trentocard, divenuta poi Trento/Rovereto card e oggi Museum Pass, passando da 1.565 card emesse nel 2014, a 1.871 nel 2015, a 1.811 nel 2016, a 1.875 nel 2017 e a 10.476 nel 2018;

riepilogato i numeri degli arrivi e delle presenze in città e sul Bondone, a testimoniare il successo dell'attività costruita negli anni, passati fra il 2000 e il 2018 da 173.422 a 395.450 arrivi e da 422.709 a 1.198.208 presenze;

preso atto che l'economia cittadina ha fortemente beneficiato del settore turistico: sono aumentate le strutture ricettive, in Bondone sono state ristrutturate e riqualficate importanti strutture alberghiere, gli impianti di risalita sono stati riammodernati, l'offerta gastronomica e della ristorazione ha avuto forti incrementi sia nei numeri, sia nelle tipologie, come tutte le attività di servizio al turismo, gli addetti nel settore culturale e turistico sono fortemente aumentati, anche con profili altamente specializzati, la nuova offerta di ricettività in B&B ha avuto una crescita esponenziale, passando da una sola struttura nel 2001 alle 17 del 2009, alle 124 del 2018 per complessivi 759 posti letto, cui si aggiungono le proposte di *home sharing* sulle piattaforme informatiche;

considerato che il contributo finanziario del Comune di Trento ad APT è stabilito in un apposito capitolo di bilancio, approvato dal Consiglio comunale ed è erogato in base al Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale 22 giugno 2011 n. 59, che prevede, all'art. 8, i soggetti con capitolo a bilancio, intesi come soggetti con i quali il Comune "ha rapporti convenzionali, dei quali è socio fondatore, socio statutario, vi è rappresentato per obbligo legale o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione o il prestigio riconosciuto, assumono un ruolo centrale nelle politiche di settore";

rilevato che l'APT è stata annoverata dal Consiglio comunale fra questi soggetti e che il relativo finanziamento è destinato alle attività di interesse pubblico dell'APT, escludendo quindi l'attività commerciale (vale a dire quella resa a favore dei soci e l'attività fieristica), come stabilito per espressa previsione legislativa e, segnatamente, dall'art. 9 della L.p. 8/2002;

atteso che il medesimo art. 9 prevede che, per beneficiare dei finanziamenti, APT debba prevedere la separazione contabile e amministrativa delle attività commerciali (previste segnatamente al comma 1 bis dell'articolo 9 citato);

considerato che il finanziamento comunale ha sempre riguardato le attività di servizi all'ospite e marketing turistico, in stretta analogia a quanto avviene per il finanziamento provinciale;

rilevato che, dal punto di vista procedurale, il Regolamento comunale prevede un acconto del 90% e il "10% a saldo, su presentazione del bilancio consuntivo approvato dagli organi competenti" e che il saldo del contributo avviene dopo che l'Assemblea di APT (alla quale partecipa solitamente il Sindaco) ha approvato il bilancio annuale di esercizio;

ribadito che il Presidente del Collegio sindacale è nominato dal Comune di Trento a ulteriore garanzia della correttezza dell'impiego del complesso delle risorse aziendali, non solo di quelle stanziato dal Comune stesso;

preso atto che la richiesta di liquidazione del saldo da parte di APT è accompagnata dal riepilogo delle entrate e delle spese per i vari progetti, dal bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea, completo della relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione sull'attività svolta e da un report sull'attività, oltre che dalla dichiarazione della Direttrice attestante che il finanziamento è destinato esclusivamente alla copertura dei costi dell'attività istituzionale (iniziative pubblicitarie e di informazione al turista, attività di valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale e promozione di particolari manifestazioni di rilievo per la città e il Monte Bondone);

ricordato che l'Ufficio Cultura e turismo segue e collabora durante tutto l'anno alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo di APT, verificando quindi lo svolgimento di tutte le attività programmate;

dato pertanto conclusivamente atto di come sia di tutta evidenza che la struttura di merito ha sempre e rigorosamente operato secondo le disposizioni normative vigenti e che il contributo assegnato è stato speso sempre ed esclusivamente per le attività istituzionali di APT;

considerato che analoga è la rendicontazione che viene presentata alla Provincia per il saldo del contributo, relativa solo alle spese e non anche alle entrate, come invece chiede il Comune, e ad un bilancio di cassa invece che di competenza, ai sensi dei criteri e modalità di concessione dei finanziamenti a favore delle Aziende per il turismo approvati dalla Giunta provinciale e tenuto peraltro conto che la Provincia non è socia di APT e non nomina alcun Amministratore, né il/la Presidente del Collegio Sindacale, come invece è riservato al Comune di Trento, ai sensi di una esplicita previsione statutaria (artt. 21 e 27 del vigente Statuto di APT);

richiamata la deliberazione 6 dicembre 2019 n. 1988 della Giunta provinciale, con la quale la Giunta stessa ha fissato nuovi criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti a favore delle Aziende per il turismo e ritenuto, in un'ottica di miglioramento continuo delle procedure, oltre che di razionalizzazione dei controlli, che sia opportuno riprendere questa recentissima disciplina in quanto si differenzia dalla precedente, in particolare, in ragione delle sue più strutturate indicazioni che riguardano la trasparenza e la contrattualistica pubblica;

riscontrata infatti la previsione, ivi contenuta, secondo la quale, qualora risulti prevalente il complessivo finanziamento pubblico, qualunque ne sia la fonte, rispetto ai proventi privati nei ricavi complessivi dell'Ente, le APT sono tenute al rispetto della normativa provinciale e nazionale vigente in materia di contrattualistica pubblica;

atteso inoltre che, a mente della citata deliberazione della Giunta provinciale 1988/2019, in ottemperanza alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, i beneficiari debbano svolgere funzioni di interesse generale rivolte al complesso degli utenti e degli operatori del proprio ambito di competenza;

considerato che, nel caso specifico, per APT di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi le entrate 2018 da attività commerciale e finanziamento soci superano quelle dei finanziamenti pubblici (Provincia e Comune), mentre per il 2019 il bilancio non è ancora chiuso e quindi non si dispone del dato, anche se è agevole prevedere sia analogo a quello del 2018;

considerato inoltre che, nell'ottica di favorire l'efficienza organizzativa, è previsto in capo ad APT l'obbligo di dotarsi di modelli di organizzazione, gestione e controllo ispirati ai principi del D.Lgs. 231/2001 e quindi:

- un Codice etico;
- un sistema disciplinare;
- un Regolamento vendite e acquisti;
- un sistema di deleghe e procure;
- un sistema di reclutamento del personale conforme ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- un Organismo di Vigilanza;

e che tali modelli sono ritenuti idonei a garantire:

- l'esercizio delle attività nel rispetto di norme, leggi e regolamenti;
- la tracciabilità delle azioni e dei flussi finanziari;
- la trasparenza relativa alle attività dell'Ente e ai flussi finanziari;
- la riduzione del rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- il controllo sulle attività aziendali in modo da ridurre i rischi;
- il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza nelle procedure di acquisto di prodotti e forniture e nella selezione del personale;

ribadito che APT, già nel 2018, aveva autonomamente deciso di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo ispirato ai principi del D.Lgs. 231/2001, ed oggi dispone di:

- un sistema disciplinare;
- un Regolamento vendite e acquisti;
- un sistema di deleghe e procure;
- un sistema di reclutamento del personale conforme ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- dell'organismo di vigilanza;

mentre non risulta ancora organizzata la sezione denominata "Organizzazione trasparente" nel sito web e il Codice etico, già predisposto, sta per essere approvato dal Cda;

considerato peraltro che i criteri fissati dalla Giunta provinciale prevedono che l'incompleta attuazione di tali requisiti non sia ostativa alla concessione del contributo 2020,

qualora, alla data di presentazione della domanda, l'attività sia stata programmata per la sua realizzazione entro i primi 6 mesi dell'anno successivo, termine prorogabile di 6 mesi su motivata richiesta dell'APT interessata (art. 2, comma 7 dei criteri di finanziamento approvati con deliberazione della Giunta provinciale 6 dicembre 2019 n. 1988);

dato pertanto atto, come ampiamente confermato da reiterate, cumulative e convergenti regole, procedure e prassi che, per quanto la natura giuridica delle APT sia nominalmente privatistica, proprio nel rispetto e in attuazione dei principi e delle normative comunitarie la loro attività è sottoposta anche ai principi ispiratori e fondamentali che regolano l'attività pubblicitaria, in particolare qualora le entrate dal pubblico siano superiori a quelle derivanti dal privato, sebbene non sia questo, ad oggi, il caso di APT;

considerato che, per il saldo del contributo, i citati criteri adottati dalla Giunta provinciale prevedono:

1. una relazione illustrativa dell'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante contenente:
 - la descrizione dell'attività che beneficia dell'agevolazione;
 - l'indicazione delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività cui è destinato il finanziamento;
 - la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione;
 - l'indicazione dei criteri adottati per l'imputazione delle spese generali all'attività agevolata;
2. il bilancio d'esercizio formalmente approvato;
3. la relazione dell'organo di controllo interno (Collegio Revisori), che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le spese indicate nella relazione stessa;
4. la dichiarazione del legale rappresentate che attesti che l'Ente non ha fruito di altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali per l'attività oggetto di agevolazione;

rilevato che quanto sin qui riepilogato e argomentato fa riferimento ai trasferimenti relativi alle attività istituzionali dell'APT e che altre strutture del Comune hanno in passato assegnato contributi per la realizzazione di attività di carattere puntuale che, per loro natura, possono essere rendicontate esclusivamente, sul piano contabile, mediante la presentazione di idonei giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati;

richiamata la Legge provinciale 23 dicembre 2019 n. 12, modificativa della L.p. 8/2002, la quale, introducendo l'art. 16 quater, recita:

"1. I comuni possono partecipare al finanziamento delle attività di promozione turistica di cui all'articolo 9, comma 1, svolte dai soggetti di cui agli articoli 9 e 12 quater e contenute nei programmi di attività di tali soggetti e che siano coerenti con le linee guida per la politica turistica provinciale previste dall'articolo 2. I comuni comunicano tali finanziamenti alla Provincia anche ai fini degli articoli 9, comma 8, e 12 sexies";

dato perciò atto che la Legge provinciale riafferma quindi la legittimità dei finanziamenti comunali alle APT, salvo il nuovo obbligo di comunicazione;

considerato che, alla luce di quanto disposto nella seduta di Giunta comunale di data 02.03.2020, i contributi erogati ad APT non richiedono un'istruttoria aperta e comunque una preventiva valutazione dei possibili effetti distorsivi della concorrenza e del mercato, dal momento che il soggetto beneficiario è il solo interlocutore abilitato per Legge a perseguire le finalità pubblicitarie per le quali è erogato il trasferimento, che è assicurato il principio della cosiddetta "porta aperta", per cui la rappresentanza di eventuali interessi ulteriori è sempre e comunque garantita e che non si configura alcun aiuto di Stato in ragione della prevalenza del finanziamento privato sul bilancio complessivo di APT;

considerato opportuno che, seppure il contributo comunale non sia paragonabile, in termini di entità, a quello provinciale (per l'APT di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi quest'ultimo, nel 2018, è stato di euro 1.404.521,00, quello del Comune di Trento di euro 160.000,00) e due Consiglieri del Consiglio di Amministrazione siano di nomina comunale, oltre alla Presidente del Collegio Sindacale, anche il Comune espliciti per il proprio trasferimento ad APT criteri di controllo analoghi a quelli fissati dalla PAT;

valutato quindi che il finanziamento ad APT negli anni è avvenuto correttamente, in stretta attuazione a quanto previsto dalla normativa sia a livello provinciale, sia a livello comunale, ma ritenuto di rendere il relativo controllo ancora più stringente, e ravvisata pertanto l'utilità di ricapitolare e di esplicitare i seguenti criteri, che danno atto di una logica interna procedurale già ampiamente collaudata, per l'assegnazione e per il saldo della contribuzione a favore di APT:

1. il contributo comunale va a coprire parte delle attività importanti per la promozione della città, coerentemente con il piano operativo e il budget di previsione approvato dall'Assemblea

Ordinaria dei soci, rammentando che, come già avviene ora per consolidata prassi e per espressa previsione legislativa, è escluso il finanziamento dell'attività commerciale e in genere di qualunque attività che possa, in linea di principio, essere svolta in regime di concorrenza con soggetti privati e che, anche per questo, l'attività dei Mercatini di Natale non è mai stata finanziata;

2. ad ulteriore garanzia, il provvedimento di assegnazione, con ciò individuando l'esclusivo e concreto interesse pubblico che viene perseguito, esplicita la coerenza fra le attività svolte dall'APT e le linee-guida fissate dalla Provincia autonoma di Trento, nonché con gli indirizzi fissati dalla programmazione comunale di settore (D.U.P. e Piano di politica turistica);
3. oltre alla nota da parte del legale rappresentante dell'Ente e alla relazione sull'attività svolta, è richiesta una relazione dell'organo di controllo interno (Collegio Revisori) che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le spese indicate nella relazione stessa e la verifica a campione dei documenti di spesa, esplicitando il criterio di campionamento e l'ampiezza del campione stesso; tale previsione rende il controllo ancora più rigoroso di quello fissato dai criteri P.A.T.;
4. è richiesta l'esplicitazione dei criteri adottati per l'imputazione delle spese generali all'attività agevolata, eventualmente in forma di rendicontazione per centri di costo;
5. viene trasmessa la comunicazione alla competente struttura provinciale delle somme trasferite, ai sensi del citato art. 16 quater della L.p. 2/2008, come introdotto dalla L.p. 12/2019;
6. le disposizioni di cui ai punti precedenti, in sede di prima applicazione, hanno efficacia anche nei confronti dei contributi già assegnati nel 2019 e per i quali il saldo necessita dell'approvazione del bilancio di esercizio;
7. eventuali trasferimenti relativi ad attività puntuali, non prevedibili e non ricorrenti, vengono rendicontati attraverso la presentazione di relazione consuntiva e di idonei giustificativi di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa, come determinata in sede di assegnazione, ove più stringente ovvero più analitica di quella per centri di costo;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2018 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2018 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per l'erogazione di benefici per attività culturali approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 27.07.1993 n. 211 e 22.06.2011 n. 59;
 atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;
 constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
 sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di ricapitolare e di esplicitare i seguenti criteri, che danno atto di una logica interna procedurale già ampiamente collaudata, per l'assegnazione e per il saldo della contribuzione a favore di APT:
 - il contributo comunale va a coprire parte delle attività istituzionali importanti per la promozione della città, coerentemente con il piano operativo e il budget di previsione approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci, rammentando che, come già avviene ora per consolidata prassi e per espressa previsione legislativa, è escluso il finanziamento dell'attività commerciale e in genere di qualunque attività che possa, in linea di principio, essere svolta in regime di concorrenza con soggetti privati e che, anche per questo, il finanziamento non ha mai riguardato i Mercatini di Natale;
 - ad ulteriore garanzia, il provvedimento di assegnazione, con ciò individuando l'esclusivo e concreto interesse pubblico che viene perseguito, esplicita la coerenza fra le attività svolte dall'APT e le linee-guida fissate dalla Provincia autonoma di Trento, nonché con gli indirizzi fissati dalla programmazione comunale di settore (D.U.P. e Piano di politica turistica);
 - oltre alla nota da parte del legale rappresentante dell'Ente e alla relazione sull'attività svolta, è richiesta una relazione dell'organo di controllo interno (Collegio Revisori) che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa e attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le spese indicate nella relazione stessa e la verifica a campione dei documenti di spesa, esplicitando il criterio di campionamento e l'ampiezza del campione stesso, tale previsione rendendo il controllo ancora più rigoroso di quello fissato dai criteri P.A.T.;
 - è richiesta l'esplicitazione dei criteri adottati per l'imputazione delle spese generali all'attività agevolata, eventualmente in forma di rendicontazione per centri di costo;
 - viene trasmessa la comunicazione alla competente struttura provinciale delle somme trasferite, ai sensi del citato art. 16 quater della L.p. 2/2008, come introdotto dalla L.p. 12/2019;
 - le disposizioni di cui ai punti precedenti, in sede di prima applicazione, hanno efficacia anche nei confronti dei contributi già assegnati nel 2019 e per i quali il saldo necessita dell'approvazione del bilancio di esercizio;
 - eventuali trasferimenti relativi ad attività puntuali, non prevedibili e non ricorrenti, vengono rendicontati attraverso la presentazione di relazione consuntiva e di idonei giustificativi di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa, come determinata in sede di assegnazione, ove più stringente ovvero più analitica di quella per centri di costo;
2. di dare atto che quanto disposto al precedente punto 1. ha natura di criterio attuativo e applicativo della disciplina vigente;
3. di dare atto che con successivo provvedimento, a valle dell'approvazione del Disegno di Legge concernente "Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino", potranno essere modificati i criteri che dovessero essere riallineati al divenire normativo;
4. di dare atto che il trasferimento ad APT, alle condizioni normative e organizzative pregresse e attuali, non configura alcun effetto distorsivo della concorrenza e del mercato né alcun aiuto di Stato, con ciò, da un lato, legittimando l'intervento pubblico provinciale e comunale e, dall'altro, rendendo superflua ogni previa valutazione comparativa di interessi.

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 11.06.2002 N. 8 E S.M., "LEGGE PROVINCIALE SULLA PROMOZIONE TURISTICA". TRASFERIMENTI FINANZIARI A FAVORE DEL SOGGETTO D'AMBITO. ATTO DI INDIRIZZO PUNTUALE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 30.03.2020

Il Segretario Generale Reggente
Dott.ssa Debiasi Franca
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 65 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 11.06.2002 N. 8 E S.M., "LEGGE PROVINCIALE SULLA PROMOZIONE TURISTICA". TRASFERIMENTI FINANZIARI A FAVORE DEL SOGGETTO D'AMBITO. ATTO DI INDIRIZZO PUNTUALE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 11 marzo 2020

Servizio Biblioteca e archivio storico
Il Dirigente
dott. Giorgio Antoniacomi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 65 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 11.06.2002 N. 8 E S.M., "LEGGE PROVINCIALE SULLA PROMOZIONE TURISTICA". TRASFERIMENTI FINANZIARI A FAVORE DEL SOGGETTO D'AMBITO. ATTO DI INDIRIZZO PUNTUALE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 30.03.2020